

Indicazioni relative alla legge sul lavoro

IV. Disposizioni di protezione speciale

2. Donne incinte e madri che allattano

Art. 35b Lavoro compensativo e pagamento continuato del salario durante la maternità

LL

Art. 35b

Articolo 35b

Lavoro compensativo e pagamento continuato del salario durante la maternità

¹ Il datore di lavoro è obbligato a offrire, per quanto possibile, alle donne incinte occupate tra le 20.00 e le 06.00 un lavoro equivalente fra le 06.00 e le 20.00. Tale obbligo sussiste anche per il periodo che intercorre tra l'ottava e la sedicesima settimana dopo il parto.

² Le donne occupate tra le 20.00 e le 06.00 hanno diritto all'80 per cento del salario, senza gli eventuali supplementi per il lavoro notturno, e a un'indennità adeguata per il salario in natura venuto a mancare nei periodi fissati al capoverso 1, qualora non possa essere loro offerto un lavoro equivalente.

Capoverso 1

Il rischio di danni alla salute della madre e del bambino aumenta nelle attività esercitate fra le 20.00 e le 06.00. Per questo motivo si rendono necessarie misure di precauzione più severe di quelle previste per il lavoro diurno.

Il datore di lavoro è tenuto ad offrire alle donne incinte impiegate nel lavoro serale e notturno il trasferimento verso un'attività diurna equivalente in seno alla propria impresa. Se la donna desidera essere trasferita, il datore di lavoro è tenuto a soddisfare la sua richiesta. Essa gode di questo diritto dal momento in cui comunica al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza fino all'ottava settimana prima del parto nonché durante il periodo che intercorre fra l'ottava e la fine della sedicesima settimana dopo il parto.

Un lavoro è ritenuto equivalente se corrisponde a grandi linee agli accordi contrattuali. Esso deve rispondere alle esigenze intellettuali e alle compe-

tenze richieste per l'usuale lavoro e non può sottoporre la donna ad una pressione fisica eccessiva per il suo stato. A ciò si aggiunge che anche il salario per il lavoro sostitutivo deve essere comparabile a quello percepito per il lavoro abitualmente svolto. Un lavoro non sarebbe equivalente se una donna normalmente impegnata in un'attività di responsabilità venisse incaricata di svolgere mansioni esclusivamente esecutive ad uno stipendio chiaramente inferiore.

Capoverso 2

Se il datore di lavoro non è in grado di offrire alle lavoratrici un lavoro equivalente al posto di un'occupazione tra le 20.00 e le 06.00, egli è tenuto a versare loro l'80% del salario, senza tenere conto degli eventuali supplementi per il lavoro notturno, ma aggiungendo un'adeguata indennità per la perdita di salario in natura.